



L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

RICHIAMATA

la mozione approvata in data 24 Luglio 2021 dal Congresso Nazionale Forense con la quale venivano proposte modifiche al progetto elaborato dalla Commissione Ministeriale "Pagni" con riguardo alle norme relative alla composizione negoziale della crisi d'impresa;

in particolare, la richiesta, contenuta nella mozione approvata, di modifica dei requisiti per l'iscrizione degli Avvocati nell'elenco degli esperti, auspicando che fosse ritenuto requisito sufficiente oltre all'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni, l'acquisizione del titolo di specialista in materia di crisi d'impresa e d'insolvenza, ovvero l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa;

CONSIDERATA

l'approvazione del D.L. n.118/2021 che prevede all'art.3, comma 3, quale requisito per l'iscrizione degli Avvocati all'elenco degli esperti non solo l'iscrizione all'albo da almeno cinque anni ma anche la maturazione di precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa oltre, secondo quanto previsto al successivo comma 4, al possesso di specifica formazione che verrà disciplinata con decreto del Ministero della Giustizia;

RITENUTO

che la previsione della necessità di documentare le precedenti esperienze in materia di ristrutturazione aziendale e di crisi d'impresa, prevista per gli Avvocati ma non per i dottori Commercialisti, è ingiustificatamente penalizzante ove l'Avvocato dimostri di possedere il titolo di specialista in materia di "crisi d'impresa e di insolvenza" ovvero sia iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa, requisiti questi che presuppongono competenza e professionalità in materia;

che il percorso di formazione previsto dall'art.3, comma 4, quale requisito di iscrizione e non quale percorso di formazione continua, si giustifica peraltro solo in mancanza dei requisiti di cui sopra (specializzazione o iscrizione nell'albo dei gestori della crisi) poiché altrimenti l'iscrizione nell'elenco degli esperti sarebbe preclusa a chi pur non potendo documentare la maturazione di precedenti esperienze professionali in materia di crisi d'impresa, abbia comunque seguito un percorso formativo, acquisendo le competenze necessarie.

Tanto premesso, considerato e ritenuto,

Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60

Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

PEC: organismocongressualeforense.pec.it



CHIEDE

che all'art.3, comma 3, dopo la frase "che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa" siano aggiunte le parole " o siano iscritti all'albo dei gestori della crisi d'impresa ovvero abbiano ottenuto il titolo di specialista in crisi d'impresa ed insolvenza".

Che all'art.3, comma 4, si chiarisca che "la specifica formazione prevista dal Decreto dirigenziale non sia necessaria per gli Avvocati che abbiano il titolo di specialista in materia di crisi d'impresa ed insolvenza e per gli iscritti albo dei gestori della crisi d'impresa".

Roma, 14 settembre 2021

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico